

## TORNATA DEL 3 MAGGIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Congedi* — *Omaggi* — *Sunto di petizioni* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento del credito agricolo* — *Riassunto del Relatore* — *Osservazioni del Senatore Farina al paragrafo primo dell'articolo 1 cui risponde il Relatore* — *Schiarimenti del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio e del Senatore Farina* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale al §. 1 combattuto dal Ministro e dal Senatore Farina* — *Spiegazioni del Senatore Poggi* — *Emendamento del Senatore Arrivabene non appoggiato* — *Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale e approvazione del §. 1* — *Emendamento dell'Ufficio Centrale al §. 2 svolto dal Relatore* — *Osservazioni del Senatore Farina e del Ministro* — *Parlano sulla posizione della quistione i Senatori Farina, Lausi, Cibrario e il Ministro* — *Reiezione del §. 2 dell'Ufficio Centrale e approvazione del §. 2 del Ministero* — *Approvazione dei §§. 3 e 4 del progetto ministeriale* — *Dichiarazione del Relatore circa la modificazione del §. 5 dell'Ufficio Centrale* — *Osservazione del Senatore Farina* — *Approvazione per parti e per intero del §. 5 e dei §§. 6, 7, 8, 9 e 10 non che dell'intero articolo* — *Approvazione dell'art. 2* — *Emendamento all'articolo 3 dell'Ufficio Centrale proposto dal Relatore, combattuto dal Senatore Farina e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo 3.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Il signori Senatori *Notta*, *Giovanola*, *Belgioioso* e *Rossi*, chiedono un congedo di un mese che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro della Marina, di due esemplari dell'*Annuario Ufficiale della R. Marina, per l'anno 1869*;

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio, del 3.º volume *con atlante del Bollettino industriale del Regno d'Italia, dell'anno 1866.*

Il Prefetto di Potenza, degli *Atti di quel Consiglio Provinciale, dell'anno 1868.*

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4218. Il Vescovo di Casale, domanda che il Senato respinga il progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

N. 4219. La Deputazione Provinciale di Bari, associandosi al voto emesso da quella Camera di commercio, fa istanza perchè venga affidato al Banco di Napoli il servizio di tesoreria delle Province meridionali.

N. 4220. I Sindaci di Palazzo, S. Gervasio, di Montemolino e di Venosa (Basilicata), fanno istanza al Senato perchè voglia approvare il progetto di legge relativo alla costruzione e sistemazione di strade nelle Province meridionali-continentali, senza tener conto dei reclami sporti dai Comuni di Genzano e Palmira.

N. 4221. Il Sindaco e la Giunta del Comune di Villafranca, Piemonte, e 666 di quella popolazione, ricorrono al Senato con preghiera che voglia rivedere la legge sul macinato, e modificarne la tariffa in misura della possibilità e delle condizioni dei Comuni rurali.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRICOLO.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'ordinamento del Credito agricolo.

Il Senato ha dichiarato chiusa la discussione generale riservando la parola al Relatore; quindi il Senatore Porro ha la parola.

Senatore **Porro.** Signori Senatori.

Agevole è per me il compito di riassumere la precorsa discussione, e di difendere l'assunto dell'Ufficio Centrale onde fosse modificata in qualche parte la proposta legge; dacchè il mio Collega, l'onorevole Senatore Poggi, ebbe già, coll'acume che gli è proprio

e colla lucida sua esposizione a chiarire il concetto che l'Ufficio Centrale si era formato di quella istituzione a cui la legge vuol assicurare esistenza e favore, ed ebbe a mettere in sodo, come nel suo ordinamento sia non essenziale, non giustificata la concessione dei titoli fiduciari, e come d'altra parte questa concessione non sia conciliabile coi riguardi d'interesse generale.

Riassumendo le diverse opinioni che furono svolte a combattere la tesi proposta dall'Ufficio Centrale, comincerò da quelle che ricevono la loro forza dai principii più generali; e in vero la preconcezione intorno ai principii che debbono fissare la sorte delle Banche, e disciplinare l'emissione de' titoli fiduciarî, ha esercitato non lieve influenza nell'attuale discussione.

L'onorevole Senatore Conforti, recisamente si dichiarò favorevole alla libertà delle Banche a circolazione fiduciaria: disse portare il suo voto in appoggio della proposta di legge nel senso, che appunto trovava appagato il desiderio di prontamente attuare questa grande misura. Alle stesse convinzioni vuolsi attribuire in parte il voto espresso con qualche riserva da altri oratori.

Il Senatore Leopardi proponeva bensì alcuni temperamenti di prudenza nell'applicazione, ma accoglieva di buon grado il principio.

Il Senatore Farina proponendo questa concessione come unico modo per dare esistenza ad una potente associazione di capitalisti disposti a rivolgere i loro tesori a questo concorso dell'agricoltura, implicitamente propugna l'istessa massima.

Il Senatore Arrivabene riferendosi alle più pure dottrine economiche, ed enunciando di riconoscere veri valori soltanto nel a produzione, accresciuta, favorita da una viva circolazione e non nella creazione de' titoli fiduciarî, sembrava meno inchinevole ad adottare un tal principio, tanto più che, a suo avviso, sono a preferirsi le associazioni limitate e localizzate alle grandi intraprese; ma ritenendo per avventura di ardua attuazione il pronto loro ordinamento senza questa concessione, ha creduto piegare ad una necessità pratica.

Il signor Ministro, quantunque avesse dapprima considerato che fosse fatta riserva piena sulla grave questione delle Banche, non si trattenne di esprimere principii economici che dimostrano quale influenza abbia sull'animo suo la convinzione favorevole alla tesi della libertà di simili stabilimenti a circolazione fiduciaria.

Esso ravvisa opportuno concedere ad esse simile agevolezza che senza danno d'alcuno riesce ad utile della clientela delle Banche, potendo essa ottenere sussidii con un interesse più moderato, ed a vantaggio degli azionisti che raccolgono più largo lucro e si animano così a concorrere con maggiori forze a disporre de' loro capitali.

Questa dottrina agevolmente risolverebbe la tesi sulle Banche.

Le condizioni complessive del credito si rannodano al valore della circolazione fiduciaria, e per utile dei privati e del paese vogliono essere maturamente esaminate e disciplinate da' quei temperamenti di previdenza e di prudenza che ponno togliere lo spreco di un tesoro che è patrimonio pubblico.

Il signor Ministro, al principio di questa discussione, aveva fatto una proposta sospensiva in attesa che fosse risolto il tema delle Banche sul quale asseriva prossima la presentazione di apposita legge. L'Ufficio Centrale aderiva a quanto il Senato avesse creduto di pronunziare circa al dar seguito a questa discussione: non credette allora, e crede adesso rilevare e far propria la proposta sospensiva messa innanzi e poi ritirata dal sig. Ministro, nella convinzione che, qualunque fosse la deliberazione sull'emissione dei titoli fiduciarî a favore delle Banche di credito, le condizioni speciali delle operazioni del Credito agricolo non consentivano simile concessione.

Senza discutere in merito alla quistione delle Banche, si limita ad osservare che ove venissero accolti, nel deliberare intorno all'attuale legge, i principii summenzionati, la tesi sugli stabilimenti di credito sarebbe pregiudicata.

Insisto su questa avvertenza dacchè una simile deliberazione non si riferisce ad uno o pochi stabilimenti, ma va a dotare il paese, in ogni sua località, di associazioni che rannodano gli interessi delle classi più numerose, e che daranno esigenze analoghe anche alle Banche istituite per gli operai.

Avremo così ordinati e costituiti interessi ben difficili a modificarsi prima che siano stabilite le norme cardinali sulle Banche di credito.

Senatore Leopardi. Domando la parola.

Presidente. Io faccio presente a coloro che hanno domandato la parola, che il Senato chiuse la discussione generale riserbando la parola al Relatore. Quindi dopo che avrà terminato il Relatore, devo passare alla discussione degli articoli. Quando verranno gli articoli ai quali hanno relazione le idee che vogliono svolgere, darò allora la parola.

Senatore Porro, Relatore. Diceva che l'importanza dell'attuale determinazione si aggrava degli interessi economici che va a stabilire senza accertare se essi saranno in concordanza con le massime che il Parlamento crederà fissare per le istituzioni bancarie con titoli fiduciarî. Diceva che quest'importanza è grave, dacchè la legge non numerata, non circoscrive le istituzioni di credito agrario.

È ben vero che altra è la convinzione espressa dall'onorevole Senatore Farina e dall'istesso signor Ministro a tale riguardo, ritenendo essi che stia sempre nella facoltà del Governo il limitarle e dibatterne le condizioni di fiducia e di solidità.

L'Ufficio Centrale non può accogliere simile persuasione che non si trova in concordanza colla disposizione di legge e colle precedenze. Un primo progetto di una

grande istituzione privilegiata mancò e cadde innanzi alle deliberazioni del Parlamento, quando fu dibattuta la convenzione col signor di Fremy nel 1862. In seguito, il compianto Ministro Cordova presentò altro progetto nel senso che fosse data facoltà al Governo di concedere operazioni agrarie a quegli Istituti che avessero adempiute alcune condizioni. La Camera elettiva non ha creduto accogliere questo concetto, e deferire al potere esecutivo l'adesione, od il rigetto di domande per istituzioni consimili e volle che l'autorizzazione fosse accordata una volta che si trovassero adempite le condizioni di legge.

A prova di questo assunto, mi permetta il Senato ricordare un brano della Relazione con che la Commissione della Camera dei Deputati, accompagnava il progetto d'ordinamento del credito agrario nella tornata del 31 marzo 1867:

« Sembrò a taluno dei vostri Commissari che la forma del 1 art. in cui è detto che il Governo potrà autorizzare la formazione di Società di credito agrario, potesse accennare ad una maniera di arbitrio meno che prudente, e piuttosto illimitato, per cui il Governo non avesse a rendere ragione dei suoi rifiuti d'autorizzazione, o potesse discolarsene con ragioni troppo generali ed indeterminate ».

« Nello spirito della vostra Giunta, che non consente una maggior tutela o vigilanza governativa sulle istituzioni di credito, di quella che sia rigorosamente necessaria per l'indole pubblica di tali istituzioni, e per la moltitudine di piccoli interessi che possono involgere, una volta che sono adempiute le condizioni di sicurezza che la legge impone, e quando sia esercitata con assidua solerzia la vigilanza commessa al Governo, perchè siano mantenute le condizioni imposte dalla legge, ogni altro arbitrio che potrebbe essere motivato da considerazioni estranee al soggetto deve cessare, perchè resti libero ai promotori ed ai fondatori di società, di consorzi e di istituti il costituirsi nelle condizioni volute dalla legge ed esercitare tutti gli atti che la legge permette ».

Ora, secondo questo concetto che fu accolto e sancito nella disposizione di legge, è ovvio prevedere una molteplicità d'istituzioni in ciascuna delle nostre province, e meglio ancora in ciascuno de' circondari nostri almeno: noi vedremmo sparso il territorio del Regno di titoli fiduciari, gli uni differenti dagli altri, e per forma e per bontà, e di leggieri gettato lo scompiglio e la sfiducia fatale al loro assorbimento.

Si disse che questa concessione era non solo necessaria, ma opportuna e senza nessun pericolo, e si citarono gli esempi delle Società che prosperano in altri paesi, e noi fummo condotti a traverso i nostri deserti, avendo innanzi il miraggio della Scozia, e delle mirabili sue Banche agrarie.

Non voglio tediare il Senato coll'insistere ne' riflessi generali che devono renderci cauti, quando si vuol apprezzare un'istituzione, ed accertare il complesso delle

condizioni, delle circostanze, delle tradizioni speciali al paese dove essa seppe mantenersi e prosperare.

D'altronde se noi prendiamo in esame le istituzioni che fecero della Scozia uno dei paesi più prosperi, e anche senza tener calcolo del lungo periodo di tempo che quelle istituzioni ebbero per creare la loro influenza, del modo con cui in Inghilterra si rafferma la pubblica fiducia negli stabilimenti di credito colla diretta e personale responsabilità delle loro amministrazioni, ci offrono queste Banche veramente risultanze a conferma della tesi assunta dal Senatore Farina, cioè a prova della necessità del titolo fiduciario? I lavori del signor Wolowsky e la recente inchiesta compiuta per ordine del Governo di Francia sugli stabilimenti con circolazione fiduciaria, ci persuadono appunto in un senso contrario.

Il prospetto dei dati sulle Banche scozzesi ci dà la somma colossale di 77 milioni di lire sterline, rappresentante l'importo degli impegni assunti da quelle istituzioni.

Ebbene, quale è in confronto a questa somma di operazioni la quota dei titoli fiduciari di che è in abitudine di disporre questa potente rete di istituzioni così diffusa colle sue numerose succursali?

Queste Banche tengono un capitale di 9 milioni in azioni; un fondo di riserva di 3 milioni, un deposito in conti correnti fruttifero che ammonta a 65 milioni; e si limitano ad una circolazione fiduciaria di 4 milioni e 250 mila lire, con una scorta metallica di 2 milioni e mezzo.

I titoli fiduciari delle Banche scozzesi stanno quindi nel rapporto di una metà del capitale in azioni; hanno a riscontro quasi per la loro totalità il fondo di riserva; trovano una metà di scorta metallica, e sono la quindicesima parte dei depositi che le Banche stesse adoprano per sostenere i loro impegni.

Ora, domando se la vera forza delle Banche inglesi sta nel deposito anzichè nel titolo fiduciario, e dirò di più, se questo esempio non ci debba render cauti nello studiare l'attitudine del nostro paese, alle forme di credito che più agevolmente possono attecchire e prosperare, e se per avventura non sia a preferirsi la via più solida del deposito.

Abbandonate invece le Banche agrarie al sorreggersi nei loro impegni col mezzo della circolazione fiduciaria, esaminiamo quali garanzie essa possa meritare nell'uso che potranno farne gli istituti in base alle disposizioni della presente legge.

A senso dell'articolo 4, una Società si costituisce con un capitale di L. 100 mila: coperta la sottoscrizione in azioni per L. 80 mila e versato un decimo cioè L. 8 mila sulla qual somma vincola L. 3 mila in rendita pubblica, essa intraprende le proprie operazioni.

Quale sarà il limite dell'emissione fiduciaria, e l'emissione fiduciaria qual limite ha? Essa è in riferimento non già al capitale sociale, ma alla scorta metallica di cassa, il cui importo può essere triplicato; e questa

scorta metallica in piccolissima parte sarà procedente dal capitale sociale e nella massima parte dai depositi.

Ora, supponiamo che abbia a raccogliere 100 mila lire, una somma pari a quella del proprio capitale: è certo che questo istituto potrà mettere in circolazione sia in buoni, che in biglietti all'ordine, una somma di 300 mila lire, garantendola con otto mila lire di versamenti fatti; lo che vuol dire che se le operazioni coperte da queste 300 mila lire di circolazione fiduciaria soffrissero di un 3 0/0 sulla loro realizzazione, il capitale versato, il decimo delle azioni, non basterebbe a coprire la deficienza, e quand'anche vi si convertisse a riparo l'intero versamento delle azioni, non basterebbe che a coprire il 16 0/0 dei diffalchi che sventuratamente quest'istituto potesse incorrere nelle proprie operazioni. Se poi noi immaginiamo che la massa dei depositi avesse da aumentare ancora in proporzione del capitale sociale, allora la garanzia proporzionatamente andrebbe sempre più diminuendo.

Non si dica, o Signori, che sia cosa ardua il raccogliere depositi. I depositi si trascinano alle volte, e principalmente nei territorii lontani dai centri, col'escia di frutti promessi in misura elevata in confronto agli investimenti comuni, e tanto più presso istituti ai quali dà auge una legge speciale e la promessa di sorveglianza governativa.

Io non voglio ora ricordare esperienze luttuose di simili fatti: pur troppo non ci mancano esempi, e non rari, verificatisi in epoche recenti.

Ora, io domando se a diminuire l'impressione che può aversi circa il difetto di garanzia da parte del fondo che costituisce il capitale sociale si mette innanzi la considerazione che la vera garanzia di questi titoli circolanti non istà tanto nell'incasso e nel capitale sociale ma sibbene nella bontà assoluta dell'operazione, giacchè se è pur vero che l'agricoltore non possa fare preciso calcolo sulla epoca in cui darà compimento ai suoi impegni, fornisce serie garanzie nei prodotti del suolo, meno incerti di quelli che formano la base delle operazioni di industrie e di commerci che pouno essere funestati dalla fluttuazione dei valori, e dai danni eventuali e di terra e di mare. La industria agricola è veramente più sicura?

O signori! io non so appigliarmi facilmente a questa persuasione: l'industria agricola ha i suoi sofferimenti, è esposta all'inclemenza del cielo, alle rapine dell'acqua, al ricorso di prolungate e spesso incognite perturbazioni nelle forze della vegetazione, spesso trova smunti o dimezzati i prodotti, in vista dei quali l'istituto fece un'operazione. Vi ha di più: la legge ha bensì accordato alcune leggiere deroghe al diritto comune, ma fu cauta, e in questo ne sia lode al Ministero, di non sturbare le ragioni dei terzi fondate nel diritto comune, o in privilegi precedentemente concessi. Noi abbiamo molte categorie di creditori, che malgrado calcoli dell'istituto sui prodotti futuri, verranno di mezzo

a farne loro pro, lasciando loro la semplice azione sulla persona dell'agricoltore.

Abbiamo le imposte che naturalmente devono andare innanzi a qualunque creditore nell'interesse dell'erario; abbiamo il diritto del proprietario per le competenze dell'affittanza; abbiamo il creditore ipotecario e così di seguito.

In questa condizione di cose è egli senza giustificazione che l'Ufficio Centrale sia addivenuto in un concetto di prudenza sia pur desso tacciato quale concetto timido, ed agghiacciato? Signori, trattasi di dar corso ad istituzioni nuove, in paesi che non hanno abitudini al titolo fiduciario, e dove se questa circolazione fu imposta per circostanze incluttabili, possiamo essere certi che sarà respinta appena sia ricondotto il corso della moneta legale. In paesi, dove pur troppo l'istruzione è scarsa, in paesi dove la maggioranza è analfabeta, e che perciò non ha neppure la capacità di potere distinguere i caratteri sulla validità di questi titoli, come potete raccomandare a questa parte di popolazione che abbia fiducia in circolazione che risponde all'intelligenza, e sfugge alla semplice vista ed al tatto?

Si può ben esigere ciò dagli Scozzesi da lungo tempo abituati ai loro biglietti, e largamente istruiti, ma sarà vano attenderlo da popolazioni fra le quali si nota l'abiezione massima de' coltivatori, e la completa mancanza di risparmi. Come trasferirvi l'uso e l'abitudine di uno dei mezzi più delicati del credito in un momento in cui si verifica la massima sfiducia, alla vigilia del ritiro dei piccoli viglietti abusivamente divulgati, ritiro che non sarà scompagnato da danni i quali riescono più sensibili alle classi più numerose ed alle parti più isolate del Regno?

È permettete il ripeterlo, se questa circolazione non è sperabile nel territorio istesso sul quale l'istituto attua la sua operazione, esso perde ogni efficacia.

In tale condizione di cose, può l'Ufficio Centrale richiamarsi ad altro proposito e trattenersi dal raccomandare prudenza e previdenza? L'Ufficio Centrale credette che queste istituzioni potessero attecchire e svilupparsi su quei tralci che pure in paese esistono.

Si è parlato, e forse con eccessiva diffidenza di istituzioni antiche ora cadute quasi interamente, dei monti frumentarii.

I monti frumentarii hanno una tradizione splendida nella nostra storia economica.

Il loro ordinamento, lo scopo a cui erano diretti non ha certo più il suo compito: ma per avventura essi ci possono dare la traccia, direi, della vocazione del paese nostro pel migliore assetto di molte delle istituzioni di previdenza.

Quegli istituti caddero, essendo cessate le circostanze locali e lo scopo politico che ne giustificavano l'intento: ma perchè non potremo noi, imitando quelle tradizioni sperare che, come ad analoghi bisogni, un tempo si provvedeva con quelle istituzioni, non sorgano esse

poi per associazione, per istituti, per incoraggiamento de' Comuni, di Corpi morali, a più largo sussidio degli agricoltori?

Perchè non potremo noi sperare che riescano esse all'intento con analogia di forze e di cure colle quali pure si divulgarono di recente e le società mutue di operai, e le casse di risparmio, e le Banche popolari e le associazioni cooperative, senza aver ricorso a nessun speciale artificio di credito?

In tale persuasione l'Ufficio Centrale conferma la proposta modificazione. Tacciati di timidezza eccessiva, quando questa timidezza può trovar giustificazione in un sentimento profondo di responsabilità, questo sentimento ci dà coraggio d'insistere presso il Senato; e, voglia il cielo, che non si abbia un tempo a dire, che quella timidezza fosse prudenza e previdenza.

Il Senato ha un particolare ufficio, quello di tutelare il tesoro del Credito pubblico, e di vigilare che la fiducia del paese non sia sfruttata per concessioni meno regolate; il Senato ha debito di vigilare che le agevolanze, i favori che si vogliono concedere a queste istituzioni, non possano anche per lontani timori intorbidare gli interessi più generali del paese. E questo è un compito di tutela che specialmente incombe al Senato. È, facendo appello a questo profondo sentimento di responsabilità, che l'Ufficio Centrale sottopone la proposta modificazione al suffragio del Senato.

**Presidente.** La discussione generale essendo chiusa, si passerà alla discussione degli articoli.

**Senatore Farina.** Domando la parola sull'articolo primo.

**Presidente.** Sull'articolo primo? Sta bene. L'articolo primo è composto di tanti paragrafi, i quali si possono dire tanti articoli, quindi metterò ai voti quest'articolo per divisione, cioè paragrafo per paragrafo perchè vi sono contrapposti emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Leggerò la prima parte dell'art. 1.

« Art. 1. Adempite le condizioni prescritte dalle leggi, il Governo autorizzerà la formazione di società, di pubblici istituti, e di consorzi aventi per oggetto in tutto o in parte..... »

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Parmi che sarebbe stato più opportuno aspettare che si leggesse almeno il primo paragrafo per portare la discussione su quella parte che è appunto quella ove è la questione principale, ch'è pur quella contenuta nel paragrafo terzo del progetto ministeriale....

**Senatore Farina.** Domando la parola sul primo inciso.

**Presidente.** Ha la parola sul primo inciso che è l'intestazione del primo articolo.

**Senatore Farina.** Questa intestazione risponde a cappello al resto della legge; ed io man mano che mi si presenteranno le questioni in relazione alle altre

disposizioni, risponderò alle osservazioni che faceva testè l'onorevole Relatore. Noterò dapprima che la legge stabilisce qui le norme generali, stabilite le quali non rimane più facoltà al Governo se non per vedere se le Società meritino sì o no la fiducia del pubblico, onde accordare loro il decreto di autorizzazione. Infatti che cosa dice quest'articolo?

« Adempite le condizioni prescritte dalle leggi il Governo autorizzerà la formazione di società » ecc.

Naturalmente se egli deve autorizzare la formazione di queste società, non autorizzerà quelle che non presentano condizioni di moralità e di solvibilità sufficienti.

D'altronde non si può immaginare che il Governo proceda diversamente, inquantochè ci è la disposizione del Codice Commerciale, nella quale si dice all'articolo 156:

« La Società in accomandita per azioni e la Società anonima non possono esistere se non sono autorizzate con decreto reale, e se non è in pari modo approvato l'atto di loro costituzione ».

Ora dunque, dove mai il Relatore ha trovato che il Governo non possa esercitare più nessuna tutela sulla creazione e sull'esistenza di queste società e, di fronte a quello che è detto nel paragrafo primo dell'articolo della legge che vi è sottoposta, e quello che sta scritto nelle disposizioni del codice che ho citate?

Giacchè sono in questo argomento della condizioni della solidità delle società, non posso non rilevare un altro, che a me sembra un grave errore dell'onorevole Relatore, il quale immaginò una società costituita con 100 mila lire ma che non avendone sborsate che 3 mila, faccia le sue operazioni. Ma qui ci sono anche gli articoli del codice che stabiliscono tutt'altro.

In esso si legge:

« Quando le azioni non sono pagate per l'intero, al tempo della loro emissione, non possono rilasciarsi che certificati provvisori, nominativi, i quali non possono cambiarsi con azioni al portatore finchè non sia pagata almeno la metà del loro valore nominale ».

Dunque, se le azioni sono di cento, non si può agire, perchè tutte le azioni, a termini dell'articolo terzo non possono essere che nominative; e non si può agire se non si è pagata la metà del capitale sociale cioè cinquanta.

Dove dunque trova l'onorevole Relatore che si possa agire quando si è pagato non il decimo, ma il trentesimo del capitale sociale? Io non arrivo a capirlo.

C'è di più; quando l'onorevole Relatore parla della responsabilità, ci è anche l'articolo 152 dello stesso Codice, il quale dispone che, « i sottoscrittori di azioni sono personalmente responsabili dei versamenti sulle medesime fino al cambio delle azioni al portatore ». Dunque la responsabilità c'è in tutti i sottoscrittori fino alla metà del versamento dell'azione.

Inoltre queste società devono affiggere gli atti di loro costituzione come è prescritto, nelle Cancellerie dei tribunali di commercio, od in quelli che fanno le sun-

zioni di tribunale di commercio, e là ognuno può vedere se i soci sono solvibili sì o no. Ma se immaginiamo un Codice che non esiste, non so davvero a quali conseguenze potremmo arrivare.

Per conseguenza, senza andare più lontano a combattere anche molte altre cose che vennero dette relativamente ai fatti di altri paesi, circoscriverò le osservazioni a quelli che riguardano il nostro, e che si riferiscono precisamente alla legge; ed in ciò non posso non riconoscere insussistenti le obiezioni mosse dall'onorevole Relatore. Perciò non mi rimane che pregare il Senato ad accettare questo progetto, sul quale io mi riservo ancora di parlare, a misura che si presenteranno le principali divergenze tra noi e l'Ufficio Centrale.

**Senatore Porro, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro, Relatore.** L'onorevole Senatore Farina crede che il primo paragrafo dell'art. 4 desse facoltà al Governo di scegliere, di vagliare e di rifiutare simili concessioni, deducendo questo concetto dalle parole: *il Governo autorizzerà la formazione di queste Società.* Se però l'onorevole Senatore Farina vuol ricordare il testo dei precedenti progetti presentati alla Camera elettiva, di leggeri si persuaderà che il Ministero aveva bensì chiesto simili facoltà.

« Il Governo potrà autorizzare la formazione di Società di Credito agrario, pubblici istituti e consorzi, aventi per oggetto ecc. » ma la Commissione che riferì su questo progetto, e la Camera adottarono l'altra versione, che cioè: « adempite le condizioni prescritte dalle leggi, il Governo autorizzerà la formazione di Società ecc. » in modo imperativo; e questo senso più largo toglie ogni responsabilità al Governo, salvo quella di accertare.....

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Porro, Relatore...** che le condizioni sieno adempite. Ciò risulta all'evidenza dalla Relazione che appoggiò questa modificazione, che se non fallo, ha già letto il Senato su questo punto; quindi l'Ufficio Centrale non poteva attribuirvi una interpretazione che sarebbe contraddetta dai precisi sensi delle precedenti discussioni.

Intorno all'altro appunto fatto ad un'idea da me svolta, che, cioè con tenue versamento di capitale una Società poteva impegnarsi in operazioni numerose e di somma importanza, mi riferisco alle disposizioni del Codice comune di Commercio, comprese nell'art. 135, dove si dice che: « Per la costituzione delle Società è necessario che sia sottoscritto per  $\frac{4}{5}$  il capitale sociale, e versato in danaro da ciascun socio il decimo almeno dell'ammontare dell'azione da lui sottoscritta, semprechè non sia stabilito il versamento di una quota maggiore nel Decreto di autorizzazione della Società ».

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Si compiaccia di leggere il seguito dell'articolo.

**Senatore Porro, Relatore.** Continua così: « La So-

cietà non può emettere obbligazioni od altri titoli al portatore, sinchè non sia versato l'intero capitale sociale. Il montare delle obbligazioni e dei titoli non potrà mai eccedere quello del capitale versato ».

Ebbene questo secondo comma dell'articolo 135 non ha riferimento alla nostra discussione. Qui non si tratta d'obbligazioni. E quand'anche fosse applicabile e dovesse essere astretta la Società al totale versamento del suo capitale, la garanzia che fornisce del proprio, per operazioni intraprese su larga scala, si limita entro un margine sì tenue da ritrovarsi in serio difetto.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'articolo 135, che forma il soggetto di questa questione, è diviso in due parti.

La prima parte riguarda le Società anonime di ogni genere, la seconda parte riguarda specialmente le Società anonime che hanno facoltà d'emissione di Buoni. Ed è naturale che sia così, perchè vi sono molte Società le quali hanno bisogno di grandi capitali, ma non hanno bisogno di tutto il capitale fin da principio.

Quando si tratta di Società che hanno per iscopo la esecuzione di grandi lavori, che richieggono grossi capitali, si può permettere la costituzione della Società e del cominciamento delle operazioni, anche allorchè non si sia versata che una piccola parte di tutto il capitale sociale: perchè i lavori si debbono eseguire successivamente, e per tanto il capitale non dev'essere speso ed impiegato se non a rate. In questi casi sarebbe uno stolto rigore il pretendere sia tutto versato un capitale, che non dev'essere tutto impiegato.

A questo provvede la prima parte dell'articolo 135; ma quando si tratta di una Società che ha facoltà di emettere biglietti al latore, è un'altra questione.

Fin dal primo momento della costituzione della Società è necessario che sia versato tutto il capitale. Ecco perchè nella seconda parte è stabilito che la Società non può emettere obbligazioni od altri titoli al portatore sinchè non avrà versato l'intero capitale sociale.

Dunque mi pare che il linguaggio di questo articolo sia abbastanza chiaro: se viene una Società a costituirsi con un capitale di 100 mila lire, se non versa tutte le 100 mila lire effettive, non potrà emettere neppure un solo biglietto al portatore. È necessario che sia compiuto tutto il versamento per potere cominciare le operazioni di emissione.

In conseguenza io credo che le osservazioni recentemente fatte e poi ripetutamente sostenute dall'onorevole signor Relatore non possano reggere.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Risponderò poche parole all'interpretazione che l'onorevole signor Relatore ha inteso di dare all'articolo 1 del progetto di legge in proposito di quanto venne detto, quando si emendò

nell'altro ramo del Parlamento l'articolo medesimo. Che cosa si disse a questo riguardo? Che non si voleva adoprare una formola, la quale avesse l'idea di concedere al Governo la facoltà di respingere una Società senza dir la ragione del rifiuto, ma ecco cosa si è voluto dire, e cosa è stato detto, perchè io non ho fatto che trascrivere quanto leggeva l'onorevole signor Relatore, che cioè *il Governo non avesse a rendere ragione del rifiuto*. Questo fu il motivo per cui fu cambiata l'espressione, e si disse, che il Governo *autorizzerà*, e non si disse: *avrà facoltà di autorizzare*. Dunque non si è con ciò imposto al Governo un dovere, non si è detto: *dovrà autorizzare*, si è detto: *autorizzerà*, perchè appunto gli si lascia la facoltà ed il dovere di stare nei termini delle disposizioni del Codice, il quale gli attribuisce la facoltà di autorizzare sì o no, secondo che troverà nella Società le condizioni volute dalla legge.

Con ciò non si è fatto altro che escludere una frase la quale indicasse un arbitrio illimitato, per cui il Governo potesse crederci in facoltà di fare quello che gli pareva e piaceva, senza dover render conto del suo operato, senza quella responsabilità che necessariamente gli incombe specialmente in un Governo rappresentativo.

Questo è il senso della correzione, e non quello che gli voleva dare l'onorevole preopinante, perchè in questo caso sarebbe almeno stato necessario dire di più, a scanso di equivoci, che si voleva derogare alle disposizioni del Codice di Commercio che non sono state menomamente derogate.

Per conseguenza io non posso ammettere questo metodo di interpretazione, tanto più quando l'espressione che si usa nella legge non la consacra nè punto nè poco; perchè se veramente il Governo non potesse rifiutare la sua autorizzazione quando crede di non doverla dare per giusti motivi, non gli si sarebbe posto questo vincolo per obbligarlo a dar ragione del rifiuto, ma si sarebbe detto, *dovrà autorizzare*; e allora veramente si sarebbe tolta ogni facoltà di rifiuto.

Ma siccome questa frase non si è adoperata, sostengo che non la si può introdurre in questo modo, tanto più davanti alle precise disposizioni del Codice che non furono menomamente abrogate.

Quanto all'intelligenza poi dell'altra parte, essa è stata talmente dimostrata dall'onorevole signor Ministro che io non credo dovervi spendere altra parola.

Senatore PORRO, Relatore. Non aggiungo parola; e mi limito a ripetere la lettura di poche righe della Relazione già citata intorno al cambiamento nella redazione della legge tra il *dovrà* e il *potrà*. « Alla forma facoltativa dell'articolo fu quindi sostituita altra forma imperativa, per cui adempite le condizioni prescritte dalla legge, il Governo *autorizzerà la formazione degli enti* a cui esso intende ecc. »

L'Ufficio Centrale non fece che assumere l'esame della legge come era presentata.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Quando sono state adempite le condizioni prescritte dalla legge, io non so vedere perchè il Governo non debba autorizzare la formazione di queste Società.

Se si è mutata quella maniera di dire ed invece di dire *potrà autorizzare* si è detto *autorizzerà*, in certa guisa si è voluto togliere una specie di arbitrio eccessivo; ma l'arbitrio ci sarà sempre perchè è il Governo che è il giudice dell'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge.

Per questi motivi io non credo che vi possa essere veruna differenza tra il *potrà autorizzare* e l'*autorizzerà*, quand'anche a vece del *potrà* vi fosse *dovrà*.

**Presidente.** Passo ora alla lettura del primo paragrafo dell'articolo 1.

« 1. Di fare, o agevolare con la loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime, e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni.

Questa scadenza potrà, mediante successivi rinnovi, essere prolungata fino ad un anno. »

Senatore ARRIVABENE. Domando la parola.

**Presidente.** Permetta che finisca di leggere questo paragrafo informando il Senato della modificazione che propone l'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale sostituirebbe alle parole *beni stabili*, che si leggono alla seconda linea, quelle di *beni rustici*.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Veramente io non so vedere qual vantaggio si possa avere dalla sostituzione delle parole di *beni rustici* a quelle di *beni stabili*, mentre invece il vantaggio nel conservare le parole proposte dal Ministero sta in ciò, che si ha sempre un valore, che si può od in un modo o nell'altro verificare, e si possono inoltre soccorrere molti, i quali col cambiamento che propone l'Ufficio Centrale, non potrebbero forse essere soccorsi.

Accade tante volte che un contadino non ha altra sostanza che una casetta: questo contadino piglia in affitto un piccolo podere, che coltiverà per conto suo, ma per ciò fare avrà bisogno di un'anticipazione, senza poter offrire altro in garanzia che il *bene stabile*, cioè la sua casetta: e potrà egli approfittare del vantaggio della Banca agraria non possedendo *beni rustici*?

D'altra parte, qual danno può venire alle operazioni della Banca nel mantenere le parole *beni stabili* anzichè sostituirvi quelle di *beni rustici*?

Sarebbe che si estenderebbero in certa guisa le anticipazioni della Banca anche a coloro che non posse-

dendo beni rustici, possiedono beni stabili; e in questa circostanza io non credo che si debba sostituire la parola *rustici* a *stabili*, precisamente perchè si verrebbe a togliere alla Banca la facoltà di spandere più ampiamente i benefici del credito nelle campagne.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola per una semplice osservazione.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene** lo credeva che dopo quello che è stato detto dall'onorevole **Presidente** si dovesse fare la divisione e quindi votare comma per comma.

**Presidente**. Sì, sì, paragrafo per paragrafo, e difatti ho letto il paragrafo primo.

In questo vi è l'emendamento dell'Ufficio Centrale che sostituisce la parola *rustici* alla parola *stabili*.

Il signor Ministro ha parlato per mantenere la parola *stabili*, ma siccome vi è prima l'emendamento del l'Ufficio Centrale....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Faccio osservare che nelle sistemazioni delle industrie attuali, molte volte sarebbe difficile il riconoscere se lo stabile si possa dire urbano o rustico. Si immagini per esempio uno stabile destinato alla trattura non alla filatura della seta, sarà lo stabile urbano o rustico? Ad ogni momento si sarebbe incerti se si possa o non, fare il prestito.

In conseguenza mantengo la sostituzione per togliere di mezzo molti dubbii e imbarazzi che sorgerebbero nel riconoscere il carattere dei beni sui quali le operazioni si debbono fondare.

**Presidente**. L'Ufficio Centrale mantiene la parola *rustici*?

Senatore **Poggi**. L'Ufficio Centrale aveva sostituito la parola *rustici* alla parola *stabili* per questa ragione. Trattandosi di crediti agricoli da farsi a persone che attendono direttamente od indirettamente all'agricoltura, bisognava escludere una frase che apriva la via al credito a chi avendo fondi non rustici e non attendendo all'agricoltura, si divertisse a fare operazioni con le Banche per oggetti estranei all'agricoltura stessa.

Le ragioni esposte dal Signor Ministro non implicherebbero alcuna difficoltà, perchè il contadino ha una terra che coltiva come affittuario, e poi ha una casa nella campagna; se si potesse dubitare che la casa non fosse un fondo rustico (cosa assai disputabile), come agricoltore avrebbe diritto ad un soccorso, giacchè non si chiedono ipoteche ai proprietari di beni, ma si dice che, essendo proprietari, in questa qualità, danno garanzie.

La proposta dell'Ufficio Centrale voleva insomma allontanare dal rivolgersi alle Banche agricole tutti coloro i quali non si occupano di agricoltura.

Se l'Ufficio Centrale insiste, si è per lo scopo che quelli che hanno stabili che non sono rustici, si rivolgano piuttosto al credito fondiario; e per conseguenza si

evitino così operazioni estranee all'agricoltura e che complicherebbero gli interessi delle Banche.

**Presidente**. L'Ufficio Centrale dunque insiste nel suo emendamento?

Senatore **Poggi**. Insiste.

Senatore **Arrivabene**. Non si potrebbe dire *fondi stabili rustici*, escludendo gli altri fondi che non fossero di natura rustica?

**Presidente**. Il Senatore **Arrivabene** adunque propone un altro emendamento, quello cioè di mettere le due parole: *stabili e rustici*.

Domando se è appoggiato quest'emendamento.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato)

Ora metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi ammette la sostituzione della parola *rustici* alla parola *stabili*, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato)

Dunque rileggo il paragrafo 1° del progetto ministeriale:

« Di fare, o agevolare con la loro garanzia, agli agricoltori ed ai proprietari di beni stabili, nei limiti della loro solvibilità, lo sconto e la negoziazione di promesse di pagamento, di cambiali, biglietti all'ordine, polizze di derrate, certificati di deposito delle medesime, e di altri recapiti aventi una scadenza non maggiore di 90 giorni.

« Questa scadenza potrà mediante successivi rinnovamenti, essere prolungata fino ad un anno. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(Approvato)

« 2. Di prestare, e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito fondiario, da prodotti agrarii depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili; »

A questo secondo paragrafo c'è da contrapporre il secondo paragrafo come l'ha redatto l'Ufficio Centrale che è il seguente:

« 2. Di prestare, e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno, sopra pegni facilmente realizzabili di prodotti agrarii, depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili; »

Sarebbero tolte le parole contenute nel paragrafo del progetto ministeriale, *costituiti da cartelle di credito fondiario*.

Senatore **Porro, Relatore**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Porro, Relatore**. Gli stessi motivi che avevano indotto l'Ufficio Centrale a proporre l'emendamento della limitazione dei beni rustici, lo hanno condotto a voler togliere dalle operazioni indicate al paragrafo 2 tutto ciò che si riferisce a sovvenzioni su



titoli di credito; non dovendo le operazioni di queste Società toccare affari estranei a quelli che direttamente od indirettamente interessano l'agricoltura. Il titolo di credito fondiario è certo che può offrire un solido investimento di fondi; ma sarebbero tutte forze perdute; e d'altra parte chi è proprietario delle cartelle fondiarie ha aperta la via o presso gli istituti che emettono titoli fondiari, o presso gli altri istituti, ad effettuare utilmente simili depositi.

Per questo motivo l'Ufficio Centrale si è determinato all'esclusione, su di che però rimettesi alla decisione del Senato.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Faceva a riguardo di queste istituzioni molto opportunamente osservare l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, come frequentemente i denari destinati a sovvenire l'agricoltura, non incontrano sempre un egual collocamento in tutti i vari periodi dell'anno; conseguentemente, se si vuole che rimanga un margine sufficiente per sovvenire l'agricoltura quando ne ha bisogno, bisognerà anche accordare a questi istituti dei sicuri e facili impieghi nell'epoca nella quale l'agricoltore non ha necessità di questi capitali.

Siccome poi abbiamo già visto nell'articolo precedente che il Senato inclina a lasciare una discreta latitudine alle operazioni di questi istituti, così per lo stesso motivo, e per quello più speciale che i suoi capitali non sono ricercati in tutte le stagioni dell'anno con egual premura, io credo che si debba lasciare quanto sta scritto nel progetto presentato dal Ministero.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io mi permetto di aggiungere un'altra osservazione, ed è questa: che è impossibile di conseguire lo scopo cioè, che tutti i denari che si vogliono pigliare da una Banca debbano servire per le stesse operazioni.

Supponete per esempio che sia un proprietario di terre, il quale, profittando del suo diritto, domandi alla Banca un'anticipazione: potete voi obbligare codesto proprietario ad impiegare questi denari in agricoltura? No: molti proprietari possono pigliare dalle Banche le anticipazioni, e non impiegarle in agricoltura.

Mi pare che sia poco convenevole il cercare i modi per obbligare i capitali a seguire una via determinata: il nostro scopo dev'esser quello di favorire il loro indirizzo verso l'agricoltura; ma se vogliamo costringerli a questo indirizzo, non riusciremo ad altro che a restringere inutilmente le operazioni della Banca.

In conseguenza, prego l'Ufficio Centrale a voler desistere dalla proposta modificazione.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale vuol mantenere la sua proposta?

**Senatore Porro, Relatore.** L'Ufficio Centrale non vede alcun motivo perchè accordata questa concessione, non sia essa estesa, perchè si conceda un privilegio alla cartella fondiaria a danno di tutti gli altri titoli, o dello Stato o garantiti dallo Stato, od emessi da Province, o da Comuni. Sono cotesti tutti valori, i quali offrono serie garanzie.

Non sa l'Ufficio Centrale comprendere perchè si voglia dare al credito agrario questo duplice intento. Esso non mette insistenza nel mantenere la fatta proposta, ma tenendosi logicamente all'esposto concetto, deve pronunciarsi negativamente.

**Presidente.** Dunque l'Ufficio Centrale mantiene il suo emendamento. In questo caso farò osservare al Senato che il paragrafo 2 come è proposto dall'Ufficio Centrale è identico in tutto il rimanente a quello proposto dal Ministero, ad eccezione delle parole « costituiti da cartelle di credito fondiario ». Per cui io metterò ai voti il paragrafo senza le dette parole, riservandomi di porle in votazione come emendamento.

**Senatore Farina.** Prima c'è l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Siccome è una semplice esclusione, se io metto ai voti l'emendamento, parrebbe, che lo mettessi negativamente, e si sa che le votazioni negative non sono ammesse.

Rileggo perciò l'articolo dell'Ufficio Centrale.

(Vedi sopra).

Chi approva questo articolo...

**Senatore Farina.** Scusi, non capisco che cosa si deve approvare.

**Presidente.** Ho messo ai voti l'articolo dell'Ufficio Centrale, salvo a porre ai voti le parole proposte nel progetto del Ministero che l'Ufficio Centrale vuole sopprimere.

Rinnoverò la votazione.

Metto ai voti l'articolo dell'Ufficio Centrale senza quella parte che propone di escludere.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Dopo, si voterà l'articolo del Ministero, oppure si voterà semplicemente l'aggiunta?

**Presidente.** Porrà ai voti solo l'aggiunta, perchè l'articolo dell'Ufficio Centrale è identico nel resto a quello del Ministero. Ma se si vuole, per maggior chiarezza, porrà ai voti prima l'articolo dell'Ufficio Centrale e poi quello del Ministero.

**Senatore Farina.** Io ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente, ma io volevo solo che non nascessero equivoci.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Senza pretendere di dare consigli, domando se non fosse più semplice mettere ai voti prima quella parte dell'articolo del Ministero di cui l'Ufficio Centrale ha proposto la soppressione, e se questa soppressione non fosse ammessa, si lascerebbe

poi luogo alla votazione sull'intero articolo ministeriale.

**Senatore Cibrario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cibrario.** Quando vi è un emendamento proposto, è questo un fatto positivo, e non deve venire l'approvazione o disapprovazione per via di negazione. Vi è un emendamento; bisogna vedere se è ammesso o no. Così deve farsi la votazione.

Qui si ha una variante proposta dall'Ufficio Centrale come emendamento all'articolo ministeriale: ammesso questo o rigettato, si vota poi l'articolo del progetto ministeriale.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** La posizione della questione è questa. Bisogna votare sopra il progetto ministeriale. Vi è un emendamento fatto dall'Ufficio Centrale, e consiste in ciò che non si vogliono ammettere come titolo accettabile in queste Banche le cartelle del Credito fondiario.

Credo che si dovrebbe mettere in votazione prima questo emendamento.

Se si vuole che le cartelle fondiarie siano accettate come titoli alla Banca, si voterà contro l'emendamento: se no, si voterà in favore.

**Presidente.** Metto dunque ai voti il paragrafo quale l'ha proposto l'Ufficio Centrale. Chi non l'approva, vuol dire che darà il suo voto al paragrafo che rileggerò per intero proposto dal Ministero.

Ora rileggo quello proposto dall'Ufficio Centrale.

« 2. Di prestare e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno, sopra pgni facilmente realizzabili di prodotti agrari, depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili. »

Chi approva il paragrafo così concepito dall'Ufficio Centrale, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

**Presidente.** Leggo per intero il paragrafo del progetto del Ministero.

« 2. Di prestare e aprire crediti o conti correnti per un termine non maggiore di un anno, sopra pgni facilmente realizzabili, costituiti da cartelle di credito fondiario da prodotti agrari, depositati in magazzini generali, o presso persone notoriamente solvibili e responsabili. »

Chi ammette questo paragrafo, sorga.

(Approvato)

Ora, viene in discussione il paragrafo 3. che dall'Ufficio Centrale è stato soppresso. Ne do lettura:

« 3. Di emettere in rappresentanza delle operazioni indicate ai paragrafi precedenti, titoli speciali di credito al portatore, detti *buoni agrari pagabili a vista.* »

**Senatore Leopardi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Leopardi.** Io chieggo scusa all'onorevolissimo signor Presidente se ho domandato la parola per uno schiarimento.

Parmi che il terzo paragrafo del progetto ministeriale non sia stato soppresso dall'Ufficio Centrale: nel costui progetto ci è un numero terzo che cambia il testo, ma non ci è soppressione.

**Presidente.** Domando perdono, ma farò osservare al Senatore Leopardi che il numero terzo del progetto dell'Ufficio Centrale corrisponde al N. 4 del progetto del Ministero.

Rileggo il paragrafo 3 del progetto ministeriale.

(Vedi sopra).

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Tutta la legge si può dire che è basata sopra queste due parole *buoni agrari*, quindi io non so se per alzata e seduta si potrà venire a scoprire la vera opinione del Senato.

Io non faccio proposta, ma come nei casi dubbi tante altre volte si è usato la votazione per divisione, domanderei se non fosse il caso di votare anche questo paragrafo per divisione.

**Presidente.** La votazione per divisione si fa quando quella per alzata e seduta può riuscire incerta. Se attualmente riuscirà incerta dopo prova e controprova, si procederà al voto per divisione, ma fino a tanto che non vi sono questi antecedenti di prova e controprova replicata, non si fa la prova per divisione. Dunque metto ai voti...

**Senatore Leopardi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Leopardi.

**Senatore Leopardi.** Io veramente avevo sbagliato credendo che questo numero corrispondesse al N. 3 dell'Ufficio Centrale; ma un argomento che non era stato mai addotto contro l'avversione dell'Ufficio Centrale ai buoni agrari, mi pare che stia appunto in questo N. 3 che ammette biglietti all'ordine per qualunque somma trasmissibili, per via di girata.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Senatore Leopardi.** Questo mi pare più compromettente dei buoni agrari.

Voleva dire questa semplice cosa, perchè si persuada il Senato che è meno pericoloso, se pericolo c'è, lo ammettere dei piccoli buoni agrari che ammettere per qualunque somma i biglietti all'ordine.

**Presidente.** La parola è al Senatore Farina.

**Senatore Farina.** Ho domandato la parola perchè credeva che il Senatore Leopardi volesse oppugnare questo paragrafo, ma dacchè non l'ha oppugnato, rinunzio a parlare.

**Presidente.** Dunque metto ai voti questo paragrafo 3.

Chi lo approva, sorga.

Non vi è nemmeno bisogno della controprova. Se però qualcheduno la domanda, vi si procederà.

Non domandandosi la controprova, dichiaro che il paragrafo è approvato.

Leggo il paragrafo 4.° « Di emettere biglietti all'ordine, nominativi per qualunque somma trasmissibili per via di girata, pagabili a vista ».

Questo paragrafo corrisponde al 3.° dell'Ufficio Centrale così concepito:

« Di emettere biglietti all'ordine, nominativi per qualunque somma trasmissibili per via di girata, pagabili a vista ».

Non essendoci alcuna differenza, metto ai voti questo paragrafo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

**Presidente.** Il paragrafo 5.° è così concepito:

« Di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi, rilasciando corrispondenti *apocbe* di credito a guisa di *chèques* inglesi ».

A questo paragrafo l'Ufficio Centrale sopprimerebbe la seconda parte, e direbbe solo: « Di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi ».

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** Io voglio semplicemente osservare se non si potrebbe trovare una parola che fosse meno barbara di quella *apocbe*, che leggesi in questo paragrafo.

*Una voce.* Questa è parola d'uso riconosciuta in commercio.

**Senatore Conforti.** Sta bene, ma non cessa per ciò di essere barbarissima: del resto, se sol per questa variazione dovesse il progetto ritornare all'altro ramo del Parlamento, io non insisto ulteriormente.

**Senatore Porro, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro, Relatore.** Devo aggiungere qualche schiarimento sulla redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Non fu intenzione dell'Ufficio Centrale di modificare sostanzialmente il disposto in questo paragrafo 5.°; ma il dubbio, da cui fu l'Ufficio trattenuto sta in ciò, che la redazione di questo paragrafo non implicasse qualche equivoco nei rapporti legali che si potessero sollevare tra l'istituto e i detentori di queste *apocbe*; l'Ufficio Centrale interpretò il valore dell'*apocba* coll'analogia al *chèque* inglese, ossia come una tratta o delegazione di pagamento.

In questa condizione non è l'istituto ma il traente che rilascia il mandato di pagamento, e rimane egli solo responsabile ove la tratta non corrispondesse al deposito e quindi non fosse accettata.

Per togliere questo equivoco, e ritenuto che tutte le istituzioni di credito fanno pagamenti sopra tratte di *chèques* senza apposita disposizione di legge, l'Ufficio Centrale ha creduto di limitare il paragrafo alla disposizione: *di ricevere somme in deposito in conto corrente con o senza interessi*, libero agli Istituti di prevalersi

anche di questa forma con cui si agevoleranno le loro transazioni.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Io accetto di buon grado la dichiarazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, cioè che l'Ufficio non abbia avuto l'intenzione di fare alcun cambiamento sostanziale alla disposizione della legge.

Ciò posto, osservo che il fare modificazioni senza un grave motivo, porterebbe ad un inconveniente grave, a quello di ritardare fin a Dio sa quando l'attuazione di questa legge.

Del resto se io convergo in massima con quanto disse l'onorevole Relatore, che cioè il semplice *chèque* non è che un ordine dato dal creditore della Banca, di pagare per conto suo, qui però bisogna combinare oltre questa indicazione anche quell'altra che vi si congiunge che rilascia, cioè, corrispondenti *apocbe* per cui è evidente che si accenna alla ricevuta che rilascia l'istituzione a favore di chi ha portato presso di lei le somme da depositare.

Conseguentemente io credo che non essendo possibile nessun equivoco, convien evitare che nasca invece dalla correzione per maggior chiarezza un inconveniente gravissimo, di ritardare o impedire cioè l'esecuzione della legge, Dio sa fino a qual epoca.

Io prego adunque il Senato a lasciare l'articolo come si trova, tanto più che la parola *rilascia corrispondenti apocbe*, spiega quanto possa esservi di meno chiaro nella parola inglese *chèques*, che si è inserita nella legge.

Io prego adunque il Senato a conservare la dizione del paragrafo qual è.

**Presidente.** Siccome l'emendamento dell'Ufficio Centrale non è che la soppressione della seconda parte del paragrafo 5., metterò ai voti la prima parte, poi la seconda, che è quella che vorrebbe soppressa l'Ufficio Centrale. Leggo la prima parte:

« § 5. Di ricevere somme in deposito, in conto corrente, con o senza interessi. »

Chi approva questa parte del paragrafo 5., si alzi.

(Approvato).

Ora metto ai voti la seconda parte ch'è quella che vorrebbe sopprimere l'Ufficio Centrale: Ne do lettura:

« Rilasciando corrispondenti *apocbe* di credito a guisa di *chèques* inglesi. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

**Presidente.** Viene ora il paragrafo sesto del progetto ministeriale così concepito:

« Di promuovere la formazione di consorzi, di bonifiche e dissodamenti di terreni, di rimboschimenti, di canali di irrigazione, di strade vicinali forestali comunali e provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento dell'industria agraria, e di incaricarsi per conto di detti consorzi della emissione dei loro prestiti ».

L'Ufficio Centrale propone la stessa redazione.

Senatore **Farina**. Ci è una variazione di parole. Ammettendosi la redazione dell'Ufficio Centrale bisognerebbe rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Poggi**. L'Ufficio Centrale non insiste.

**Presidente**. Dunque metto ai voti il paragrafo quale l'ha proposto il Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« 7. Di promuovere le istituzioni di magazzini per il deposito e la vendita di derrate, e di fare anticipazioni sul valore delle medesime ».

(Approvato).

« 8. Di assumere con solide garanzie il pagamento delle pubbliche imposte, dovute dai proprietari e dai fittaiuoli ».

(Approvato).

« 9. Di scontare con solide garanzie ai proprietari le fittanze, e così pagarle per conto dei fittaiuoli con subentrare nei diritti dei proprietari stessi. »

In questo paragrafo che sarebbe identico a quello del Ministero c'è di più la parola *pure*.

Senatore **Porro**, *Relatore*. L'Ufficio non vi insiste.

**Presidente**. Metto dunque ai voti il paragrafo 9 del progetto ministeriale.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« 10. Di eseguire qualunque riscossione e pagamento, e fare qualunque operazione per conto di terzi relativamente ai numeri che precedono. »

Questo è perfettamente identico.

Chi approva questo paragrafo 10, sorga.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

« Art. 2. È vietato alle Società di credito agrario di attendere a speculazioni di borsa di qualunque specie; di operare sulle loro proprie azioni, di prestare sui fondi pubblici, di mettersi allo scoperto per le operazioni indicate al n. 10 dell'articolo precedente, e in generale di fare operazioni non contemplate nell'articolo stesso. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

L'articolo terzo si compone di tre comma; il primo ed il terzo sono ammessi identici dall'Ufficio Centrale. Leggerò l'intero articolo del progetto Ministeriale:

« Art. 3. Il capitale della Società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. Per il trapasso delle medesime dovranno nello statuto sociale stabilirsi norme opportune per ottenere la piena pubblicità dei trapassi e della proprietà delle medesime.

« L'Amministrazione della Società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, tre delle quali, almeno da due anni, siano residenti e posses-

sori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto.

« È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'Istituto che essi amministrano. »

Al secondo comma l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire il seguente:

« L'Amministrazione della Società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, tre delle quali, almeno da due anni, siano residenti nel luogo in cui è stabilito l'istituto, e possessori di fondi rustici nella provincia stessa ».

C'è questa differenza, che l'Ufficio Centrale vuole sieno residenti nel luogo in cui è stabilito l'istituto, e possessori di fondi rustici nella provincia, mentre il paragrafo del Ministero dice solamente: « siano residenti e possessori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto ».

Senatore **Porro**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Porro**, *Relatore*. Desidero chiarire l'intendimento da cui fu mosso l'Ufficio Centrale nel proporre questi suoi emendamenti. Sull'uno di essi non giova più insistere perchè già fu deciso per misure analoghe ed era quello di limitare la rappresentanza fra le persone che avessero interessi nell'agricoltura anzichè nella proprietà stabile, e quindi era detto « proprietari di fondi rustici ».

Si trovò poi opportuno altro cambiamento, al disposto cioè che gli amministratori dovessero « risiedere ed essere possidenti di stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto », senza indicare se nel Comune o nel Circondario o nella Provincia. L'Ufficio Centrale ha creduto di dare qualche latitudine al vocabolo *luogo* e determinava quindi la residenza nel luogo dove è stabilito l'Istituto. Ma nello stesso tempo accordava che la posizione di possidente si verificasse nel più largo e determinato circuito della provincia.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io apprezzo il riguardo messo innanzi dall'Ufficio Centrale; ma trattandosi poi che anche questa sola variazione basterebbe ad impedire l'attuazione della legge, io non crederei di accettarla. Di più dirò che la parola *luogo* comprende una discreta latitudine, e l'idea invece di provincia può essere più ampia, ma non la credo di tale efficacia come quella di *luogo*. Per cui io prego l'Ufficio Centrale di ritirare la sua proposta e mantenere l'articolo come è nel progetto ministeriale.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio**. Vengo pure io nelle conclusioni dell'onorevole Farina, imperocchè altrimenti vi sarebbe anche un altro grave inconveniente.

Noi abbiamo in Italia delle provincie estesissime, per esempio la Basilicata, che tocca i due mari; ora supponete che in un estremo di quella provincia si voglia fondare una di queste Casse di credito agrario e fosse limitata la estensione delle operazioni di questa Banca a una parte della provincia; potrebbero pure essere ammessi a governare questa Cassa quelli di un altro estremo della provincia.

Ma quando si dice: *luogo*, allora questo inconveniente non si verifica.

Imperocchè il luogo non è limitato alla sola sede della Banca, ma comprende tutto quel territorio dove si esercita la sua azione, dove si fanno le sue operazioni.

Per conseguenza, io prego l'Ufficio Centrale a desistere dalla sua proposta, e accettare quella del Ministero, la quale sarà un poco più indeterminata, ma perchè più indeterminata, si attaglia meglio all'indole di queste istituzioni.

**Presidente.** L'Ufficio Centrale insiste nel suo emendamento?

**Senatore Porro, Relatore.** Non insiste.

**Presidente.** Dunque leggo l'intero articolo del Ministero per metterlo ai voti.

« Art. 3. Il capitale della società, se diviso in azioni, potrà solo esserlo in azioni nominative. Per il trapasso delle medesime dovranno nello statuto sociale stabilirsi norme opportune per ottenere la piena pubblicità dei trapassi e della proprietà delle medesime. »

« L'Amministrazione della Società non potrà essere affidata a minor numero di cinque persone, tre delle

quali, almeno da due anni, siano residenti e possessori di fondi stabili nel luogo in cui è stabilito l'istituto. »

« È vietato agli amministratori di fare operazioni di qualunque sorta per conto proprio coll'istituto che essi amministrano. »

Chi approva quest'articolo, abbia la bontà di alzarsi. (Approvato).

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Se fosse possibile di finire oggi la discussione, io non proporrei di certo che fosse sciolta la seduta, ma ci sono ancora otto articoli alcuni dei quali desteranno una lunga discussione per cui, l'ora essendo tarda, proporrei se ne rimandasse a domani la continuazione.

**Senatore Porro, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro, Relatore.** Io debbo prevenire il Senato che in seguito all'accettazione da esso fatta del disposto al paragrafo 3 dell'art. 1.º pei buoni agrarii, l'Ufficio Centrale si trova in necessità di proporre un emendamento al disposto dell'articolo 4.º e ciò forse porterà con sè una prolungazione nella discussione.

**Presidente.** Dunque domani l'Ufficio Centrale presenterà questo emendamento.

Sono invitati i signori Senatori alla seduta pubblica domani alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).